

SCHEMA DI CONTRATTO

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

PROGETTO SEIC "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO B20

SITO NELL'AREA DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO DI COLLEMAGGIO"

CUP E19D22000320001

L'anno, addì del mese di nella sede del Gran Sasso Science Institute.

PREMESSO

- che con provvedimento n. del dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dalla società TECHPROJECT s.r.l.;
- che con il medesimo provvedimento, è stato dato atto che il Progetto Esecutivo è stato verificato dalla Di Emidio Progetti srl in data come da verbale ai suoi atti;
- che, in data 04/08/2023, è stata indetta la procedura aperta per i lavori di cui all'oggetto pubblicata sulla GURI e su un quotidiano nazionale ed uno locale sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sulla banca dati ANAC nonché sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;
- che con PEC del, registrata al n. di protocollo, l'Impresa ha rimesso la propria offerta;
- che con Provvedimento n. del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta che per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti nell'appalto ha offerto un ribasso d'asta del% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 5.377.992,86 compresi i costi relativi alla manodopera pari a 1.518.971,15 ed oneri per la sicurezza pari a € 264.603,54, non soggetti a ribasso;
- che il RUP ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche relative sia ai requisiti generali che ai requisiti speciali dichiarati in sede di gara nei confronti della Ditta nonché quelle concernenti la regolarità contributiva unica e quelle per la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia";
- che, con riferimento ai controlli antimafia, il RUP ha accertato che, in favore della Ditta, risulta il rinnovo dell'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori rilasciato dal Ministero dell'Interno in data

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

....., in rappresentanza del Gran Sasso Science Institute in sigla GSSI, ai sensi dell'art. ... del Regolamento del

Il numero di CF del Gran Sasso Science Institute è:

E

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila in sigla USRA in persona del titolare ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Il numero di CF del Gran Sasso Science Institute è:

E

..... nato a il, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Impresa con sede in Via N... CAP, (.....).

Il numero di C.F. e P.IVA della società è:

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. CONTRATTO E LINGUA UFFICIALE

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l'edilizia e quant'altro, nulla escluso, abbia riscontro diretto o indiretto con le attività e i lavori oggetto del presente contratto.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA).

L'Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, assume l'obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello del Committente in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra GSSI, l'USRA e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a CORPO: "Lavori di ristrutturazione dell'edificio B20 sito nell'area dell'Ospedale psichiatrico di Collemaggio".

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: E19D22000320001.

Il Gran Sasso Science Institute, a mezzo del suo legale rappresentante, come sopra costituito quale ente committente e l'USRA quale stazione appaltante affidano alla Ditta e per essa al Rappresentante legale della Ditta, Sig., che accetta, senza riserva alcuna e si impegna ad effettuare a proprio rischio e organizzazione d'impresa, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente Contratto e negli atti in questo richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale, i lavori a cui il presente articolo fa riferimento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture s'intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi e assistenza, a regola d'arte, perfettamente agibili e utilizzabili, con tutte le reti collaudate e a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L'esecuzione dei lavori è effettuata a regole d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Fanno parte delle prestazioni in appalto anche quelle finalizzate all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per legge.

Per la puntuale individuazione delle opere e dei servizi oggetto dell'appalto e degli obblighi dell'appaltatore si rinvia a quanto contenuto negli elaborati grafici e tecnici del progetto esecutivo ed al Capitolato Speciale d'Appalto che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore del presente contratto, all'esito dell'applicazione del ribasso proposto, è pari a € (...../.....) di cui:

- a) € (...../.....) per lavori;
- b) € (...../.....) per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- c) € (...../.....) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA di legge.

Art. 4. OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI

Sono escluse le opere/forniture/servizi relative a opere a verde, lavori necessitanti di tecniche specializzate d'intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che il Committente ritenga di far eseguire da altre Imprese.

La scelta dei materiali, delle opere e dei mezzi operativi, oggetto delle forniture da compensare mediante rimborso a fattura, verrà eseguita a esclusivo giudizio del Committente e potrà riguardare anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto.

Il corrispettivo delle suddette fatture potrà essere corrisposto attraverso l'Appaltatore.

Corresponsione attraverso l'Appaltatore

L'Appaltatore, nel caso di rimborso suo tramite di opere/forniture/servizi di piccola entità necessari per la prosecuzione dei lavori al fine di evitare interruzioni, ha l'obbligo di presentare la fattura quietanzata. L'ammontare delle fatture di pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture regolarmente quietanzate (incrementato dall'eventuale interesse legale vigente, valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato).

Sia l'ammontare della fattura che il relativo interesse non sono soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.

Art. 5. FORMA DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato "a corpo".

Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara s'intende applicato sull'elenco prezzi posto a base di gara; tutti i prezzi unitari in elenco, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in seguito Codice).

Art. 6. DOCUMENTI DI CONTRATTO

Si applicano al contratto, anche se non materialmente allegati, tutte le norme vigenti quali a titolo esemplificativo:

- a) Legge n. 2248/1865, allegato F, per quanto non abrogato;
- b) D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d) Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- e) Tariffa dei prezzi della Regione Abruzzo in vigore;
- f) Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) Codice Civile e altre disposizioni in vigore in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) I documenti elencati al par. 2.2 del CSA - Parte amministrativa;
- b) Offerta economica presentata in sede di gara;
- c) Polizza assicurativa;
- d) Polizza fideiussoria.

Art. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Si rinvia al par. 2.4 del CSA - Parte amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo;
- b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- c) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori (in seguito D.L.); ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del D.L., l'Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della Legge n. 64/74 e ss.mm.ii. al deposito dei medesimi presso gli Enti competenti. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE

I lavori di cui al presente contratto verranno svolti dal Contraente a regola d'arte, con propria organizzazione di personale, mezzi e con piena assunzione del rischio d'impresa, alle condizioni, norme e prescrizioni di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, ed agli atti costituenti il progetto che, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, ne fanno comunque parte integrante e sostanziale.

Art. 9. CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità ed alle condizioni di cui al bando di gara ed al disciplinare di gara.

Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, prima della sottoscrizione del contratto o, in caso di consegna ad urgenza, prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del citato art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 106, comma quarto del D. Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP).

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede il Committente.

Il Committente ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del nuovo Codice, è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di rescissione d'ufficio del contratto il Committente ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel completamento dei lavori.

Requisiti di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 68, comma 9, del nuovo codice.

Art. 10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Obblighi di tracciabilità

L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

“Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa (.....) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) in virtù del contratto sottoscritto con GSSI, identificato con il CIG. N. _____ e CUP n. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L'impresa (.....) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) si impegna a dare immediata comunicazione a GSSI della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) si impegna ad inviare copia del presente contratto a GSSI)”.

Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato oggetto di comunicazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. Il pagamento riporterà il CUP e il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (CUP:; CIG:).

L'Appaltatore si impegna a comunicare al RUP, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto. Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi relativamente ai conti correnti dedicati nonché alle generalità delle persone delegate a operare sugli stessi.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l'affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'art. 3 comma nono della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: sul quale il GSSI accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il sig., nato a il, C.F., la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 11. DIVIETO DI CESSIONE

Le parti concordano che è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto a pena di nullità della stessa. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs 36/2023 e della legge 21 n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 12. SUBAPPALTO**Condizioni generali**

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del nuovo codice appalti;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del nuovo codice appalti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 11. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni

scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Pagamento dei subappaltatori

Sussiste obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla D.L., entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici, o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

Condizioni aggiuntive sul subappalto

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà trasmettere i modelli di autodenuce e le ricevute di pagamento degli ultimi 4 mesi all'INPS, INAIL, Casse Edili. Dovrà essere altresì fornito il libro matricola della ditta subappaltatrice nonché specifico elenco del personale assegnato alle lavorazioni;

L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la certificazione di correttezza contributiva circa la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13 e in concomitanza dell'emissione di ogni S.A.L..

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 (quindici) giorni, con lettera raccomandata o PEC, al Committente, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli

organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di riferimento, del sussistere dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia.

Il Committente, per il tramite del RUP, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l'attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore. L'Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle all'approvazione del coordinatore per la sicurezza.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Possono essere affidate a terzi in possesso della opportuna qualificazione le lavorazioni comprese delle categorie OS03, OS28 e OS30 purché, all'atto dell'offerta, siano state indicate come lavorazioni che si intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non sono ulteriormente subappaltabili le lavorazioni di cui alle categorie specialistiche indicate, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

Art. 13. ANTIMAFIA

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 159/2011, le Imprese subappaltatrici, dovranno dichiarare di non essere sottoposte ad alcun procedimento e produrre la documentazione necessaria al fine della verifica antimafia.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata Legge n. 136/2010 di cui sopra, l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione della parte rimanente delle opere.

Art. 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 2016/679, recepito nel D.Lgs. 101/2018 si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità;
- b) il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del presente contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- d) il personale interno del GSSI addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- e) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;
- f) i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dagli artt. 15-22 del Reg.to UE 2016/679, cui si rinvia;
- g) il titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

L'impresa si impegna a comunicare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto il nominativo di un responsabile della tutela dei dati di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione dell'Appalto.

Si impegna inoltre a curare che il trattamento si svolga nel pieno rispetto della legislazione vigente e ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 15. COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI E TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DEL CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11/05/1991 n. 187, il Committente provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Committente, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione alla gara di cui all' art 94 e 95 del Codice.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata

comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs. n.159/2011. Decorsi 60 (sessanta) giorni, senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento d'Azienda. L'eventuale cessione del credito deve essere notificata al Committente.

Il Committente provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici dell'U.O.C. Bilancio, del relativo certificato antimafia.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

Art. 16. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e operi in conformità al D.Lgs. n. 81/08 ed alle disposizioni vigenti in materia.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti al relativo capo 9 del CSA.

Art. 17. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali, l'impresa subentrante è tenuta ad assumere, alle condizioni di cui al precedente comma, i lavoratori già impiegati nell'appalto di che trattasi. L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla GSSI, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni bimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la apposita penale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 secondo quanto prevede l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Sussiste l'obbligo per l'appaltatore di destinare una quota del 30 per cento, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ultima parte, D.L. 77/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 18. DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

Direzione lavori

La Direzione lavori (in seguito D.L.) sarà eseguita a cura di tecnici designati dalla società TECHPROJECT SRL, che agisce quale incaricata da GSSI.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere e il Capo cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori e a ricevere gli ordini della D.L..

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Committente, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere di comprovata competenza professionale e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire e abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere di comprovata competenza professionale. Il Direttore di cantiere e il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal CSA.

Nell'accettazione dell'incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt. 27 "condotta dei lavori", 19 "piano per la sicurezza ed igiene del lavoro", 18 "direzione del cantiere", 20 "controllo del personale di cantiere"» del presente contratto.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile, nel limite delle proprie competenze previste dalla legge:

- a) di concerto con il Direttore Tecnico, dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di CSA e alle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dei lavori;
- b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente contratto e nel CSA in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- a) che il piano operativo di sicurezza e igiene del lavoro, di cui all'articolo omonimo, sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto a eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell'immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dal Committente, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia, da Atti Deliberativi del Committente.

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dal Committente, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 20 "Controllo del personale impiegato in cantiere".

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Analogamente si procederà, nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provvederà a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L., con particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal RUP. La sostituzione per qualunque motivo del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione delle persone designate alla Direzione del Cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato, comprese l'accettazione dell'incarico conferito e le dichiarazioni sulla conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal CSA.

Art. 19. PIANO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, nonché all'atto di ogni affidamento in subappalto, dovrà presentare:

- a) la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008;
- b) le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in seguito PSC) allegati al progetto;
- c) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

È altresì previsto che l'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (in seguito CSE) proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il Committente, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'Appaltatore, ravvisandone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.

Il PSC, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare al D.L. e al CSE copia di:

- a) proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;
- b) comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;

- c) copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza;
- d) Piano di lavoro inviato alla ASL (art. 259 D.lgs. 81/08).

All'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008:

- a) il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- b) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- c) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- d) le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori e alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- e) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- f) la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- g) le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- h) i particolari accorgimenti e attrezzature che l'Appaltatore intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- i) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire e ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari e attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza e igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal CSE.

Art. 20. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto a esporre le liste settimanali e a esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- a) generalità complete;
- b) qualifica professionale;
- c) estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. d) nel caso di più cantieri, la località di attività.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L..

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.

Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il RUP per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Art. 21. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerato dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.

Per il deposito dei materiali, macchinari e attrezzature varie di cantiere, l'Appaltatore occuperà un'area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.

Per l'eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 22. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni o altre opere, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile del Committente abbia valore artistico, storico o altro, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla D.L.. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Il Committente si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze e a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l'importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore. Sono di proprietà del Committente e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze e altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.

Art. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare il Committente può risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, in presenza di uno o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023.

Il contratto ai sensi dell'art. 122 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'Appaltatore siano intervenuti:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- c) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui al PAR. 7.2 (Varianti per errori od omissioni contrattuali) del Capitolato Speciale.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.L. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di cui al comma 5 dell'art. 122 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre alle ipotesi indicate nell'art. 122 del Codice, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Si procederà, inoltre, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risultati accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza di cui agli artt. 39 e 40 del CSA, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'Appaltatore dal D.L., dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;

j) azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;

k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o 48 riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli articoli 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3.8 del CSA. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Recesso

Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Committente sono soltanto quelli già accettati dal D.L. o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

Il Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso il Committente corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Procedure di affidamento in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'esecutore

Ai sensi dell'art.124 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza intervenuta prima della formale stipula del contratto, il Committente, in caso di fallimento,

di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

SEZIONE 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

TITOLO A) - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 24. CRITERIO DI GESTIONE

L'Appaltatore potrà effettuare lavorazioni soltanto a seguito di esplicito ordinativo della D.L., in base alle esigenze del Committente.

Art. 25. CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio delle attività e dei lavori oggetto d'appalto è fissato dalla consegna dei lavori.

Modalità di consegna

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dal Committente, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e – comunque – non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

L'appaltatore assume, all'atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità e oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente contratto e al CSA.

Variazioni in corso di esecuzione

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 26. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**Ultimazione prevista**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo contrattuale è comprensivo delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dal Committente, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'ottenimento dei permessi (ivi compresi al transito, movimentazione dei mezzi, al carico e scarico materiali in ambito portuale) e per l'espletamento degli adempimenti a

carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 27. CONDOTTA DEI LAVORI

Norme generali condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

Il Committente si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle FF.SS. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

Personale impiegato provviste - mezzi d'opera

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell'Appaltatore di aver immediatamente pronti, e sempre disponibili per il prosieguo dell'appalto, gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto, compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato anche numericamente alle necessità.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, nei limiti delle competenze previste dagli obblighi di legge. L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L'eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla D.L., dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge n. 646/82.

Ordini, comunicazioni, istruzioni

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata o PEC entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero, presso la D.L. e in cantiere, degli ordini, comunicazioni e istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.

Analogamente l'Appaltatore è obbligato a comunicare, con lettera raccomandata o PEC entro 10 (dieci) giorni, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.

I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità.

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell'ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d'intervento.

Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne ma, quando la D.L. lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno, senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti, proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente contratto) e festive, svolgersi con l'attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più turni di lavoro, assicurando l'attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere.

Per le sole opere svolte nelle giornate festive e nelle ore notturne, sarà applicata la maggiorazione sui prezzi di contratto, prevista al TITOLO E) - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo e impregiudicato ogni diritto e azione del Committente verso l'Impresa inadempiente:

- il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
- la mancata esecuzione degli ordini;
- ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d'intervento indicati negli ordinativi.

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Appaltatore li abbia effettivamente cominciati, il Committente ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l'ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore al Committente, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.

Disposizioni generali di cantiere

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.

Sono a totale carico dell'impresa (cfr. TITOLO D – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE) gli oneri per:

- a) la recinzione, segnaletica e segnalazione, sia di giorno che di notte, degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
- b) garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
- c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
- d) l'allontanamento di ogni risulta;
- e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di GSSI.

Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dalla Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995, dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I motocompressori e i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" e il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Va inoltre fatto riferimento al Regolamento comunale vigente.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno il Committente provvederà alla loro autorizzazione con Ordinanza del Sindaco.

Art. 28. PENALI

Generalità

Il presente articolo indica le penali che saranno applicate in caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, il Committente ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze in genere siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del Codice in materia di risoluzione del contratto.

Il GSSI, oltre all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.

Violazioni alle prescrizioni generali del contratto e CSA

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nell'esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali del Committente saranno passibili di penalità.

La penale sarà pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Violazioni dei requisiti di accettazione

La mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione

Violazione alla normativa antimafia e alla normativa regolante i subappalti

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che il Committente riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni:

a) subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo;

b) ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza - da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici

a) ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'Appaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

b) ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi

a) inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dal Committente o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;

b) ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici e Amministrativi dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera pari allo 0,1 per mille ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e art. 50 D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 108/2021.

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) mancanza degli elenchi del personale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'ammontare netto;

b) contrattuale, come per le violazioni generali di cui al presente articolo;

c) difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'ammontare netto.

Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore

a) per ogni altra inadempienza: penale pari allo 0,1% (un decimo per cento) dell'ammontare netto, come per le violazioni generali di cui al presente articolo.

TITOLO B) - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 30 allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

L'Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma esecutivo

dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi del Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e per i casi previsti all'Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Nel caso di impossibilità di rispettare il cronoprogramma dei lavori per il permanere delle cause di indisponibilità delle aree si applica l'art. 121 del Codice.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dal Committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della D.L. provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

TITOLO C) - SOSPENSIONI O RIPRESA DEI LAVORI

Art. 30. SOSPENSIONI E PROROGHE

Sospensioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.L., ai sensi del comma 1 dell'art. 121 del Codice, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza

della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 26 (Ultimazione dei lavori) del presente contratto, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'Art. 26 (Ultimazione dei lavori) del presente contratto.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 26 (Ultimazione dei lavori) del presente contratto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 26 (Ultimazione dei lavori) del presente contratto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

TITOLO D) - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 31. ONERI GENERALI

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso:

- a) le spese contrattuali, ai sensi dell'art. 18 ultimo comma del Codice;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici n.145/2000 e ss.mm.ii.. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel CSA s'intendono IVA esclusa.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti l'appalto.
- b) le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori;
- c) l'esecuzione dei rilievi planimetrici e la graficizzazione delle opere realizzate con l'Appalto;
- d) l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali (redatte su fogli tipo "BRESFOIL" e su supporto informatico), nel caso di opere che comportino zone da assoggettare ad esproprio o servitù.
- e) la redazione dei disegni di dettaglio, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, concessioni edilizie, Legge n. 431/85 ecc.). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del c. c. per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla D.L.. A tale riguardo l'Impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.

Per eventuali manufatti edilizi, diversi da quelli previsti nel progetto, realizzati nel corso dell'appalto dovranno essere forniti:

- a) le piante, le sezioni e ogni altro dettaglio necessario, i disegni strutturali, completi di relazione di calcolo e geotecnica;

b) tutti gli elaborati e documentazione comunque necessari per l'accatastamento delle opere eseguite; per l'acquisizione dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere; di nulla-osta, di restituibilità aree prescritti presso la competente ASL, l'ISPEL, ecc; il rilascio del certificato di prevenzione incendi, CE.

Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovranno essere forniti:

- a) le piante, le sezioni e ogni altro dettaglio necessario;
- b) documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura e il funzionamento, compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari);
- c) di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
- d) dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- e) fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, all'avvio degli impianti.

L'Appaltatore è tenuto a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati dal Committente, tutti i disegni esecutivi delle opere e i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve essere consegnato alla D.L..

La spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato oppure la fornitura di una macchina fotografica digitale.

Obbligo per l'Appaltatore del nolo mezzi per scarica, autorizzati secondo norme.

Durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi l'Appaltatore dovrà altresì fornire le seguenti attrezzature all'Ufficio di D.L.:

- a) macchina fotografica digitale
- b) software per la redazione della contabilità dei lavori

Oneri a carico dell'Appaltatore, con apposito compenso

L'eventuale bonifica da ordigni esplosivi, subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all'Appaltatore per le particolari modalità di lavorazioni delle altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti, gli oneri di cui sopra, compensati con i prezzi di cui al presente contratto. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all'Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa.

Art. 32. ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

- a) La segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla D.D. di disciplina provvisoria di traffico istituita del cantiere e/o delle deviazioni di traffico
- b) Gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali
- c) Accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti

d) Gli oneri per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guardrail recinzioni, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria

Art. 33. ONERI DI CANTIERE

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

a) Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, a insindacabile giudizio della D.L.

b) Può essere ordinato l'approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all'esecuzione dei lavori. In carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire la regolare esecuzione dei lavori.

c) La vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la zona dei lavori, indipendentemente dall'estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. Tale Sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l'Appaltatore esonera il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

d) La raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico delle risulite nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella giornaliera.

Il presente patto contrattuale impone che, indipendentemente da altre procedure di ufficio, la D.L. ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, materiali, risulite che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L'opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.

Nei cantieri di durata superiore a quella giornaliera:

a) costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per

b) l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature;

c) disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito e ai privati;

d) pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/o in corso di ultimazione, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza del Committente;

e) adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;

f) mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature, previamente autorizzati:

g) custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l'Appaltatore esonera il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

Oneri a carico dell'Appaltatore, con apposito compenso

a) Esecuzione di cavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., da eseguire a richiesta della D.L.. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Impresa, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della D.L.. Le indagini saranno compensate con i prezzi di contratto.

b) Obbligo, in caso di emergenza, di prestare soccorsi ivi incluse le emergenze relative al "Piano Neve". L'impresa deve comunicare per iscritto alla D.L. l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine e attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con obbligo dell'aggiornamento -entro 48 ore- in caso di variazioni. Gli interventi ordinati saranno valutati con i prezzi di contratto e relative maggiorazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data del collaudo definitivo, tutti i lavori di manutenzione per la conservazione delle opere eseguite comunque ordinate dalla D.L., anche se non rientranti tra quelli previsti a sua cura e spese.

Art. 34. ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

La conduzione dei lavori sarà svolta in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Committente, con speciale riguardo alle Aziende/enti gestori di pubblici sottoservizi. Dovrà pertanto essere garantito, all'interno del cantiere, il transito dei mezzi e maestranze delle Ditte suddette.

Qualora la D.L. lo ritenga necessario per accelerare i lavori e/o rispettare i cronoprogrammi generali e/o di fase, l'Appaltatore deve fornire in uso gratuito, alle Ditte suddette e su ordine della D.L., i mezzi provvisori e impianti già esistenti in cantiere.

Oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso

La fornitura dei materiali e mano d'opera, che la D.L. indicherà, a supporto delle Ditte suddette con corresponsione dei soli prezzi di contratto, senza ulteriori compensi.

Art. 35. ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO

Definizioni

Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;

- Indispensabili, le verifiche sui materiali /forniture/opere, nonché quelle richieste dalla Direzione Lavori e/o dall'Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;

- Obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE TECNICA, negli specifici articoli descrittivi le opere.

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

- a) le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;
- b) le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo, anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- c) gli eventuali e ulteriori oneri non compresi nella prestazione di collaudo affidata dal Committente, inclusi quelli (non compresi) per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dal Committente, nonché il pagamento della eventuale parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico.

Art. 36. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs n.36/2023 e del par. 6.3 del CSA, l'Appaltatore produrrà le seguenti polizze assicurative:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro(...../00),,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro (...../00).
- c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000) ed un massimo di 5.000.000 di euro (cinquemilioni/00 di euro).

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o

un consorzio ordinario la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti. Resta ferma la responsabilità tra le imprese.

L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori.

L'Appaltatore sarà responsabile verso il Committente e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni PP.SS. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, il Committente si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della D.L. e a tutti i rappresentanti del Committente che, per ragioni di Servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.

TITOLO E) - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 37. MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Tutti i lavori e le forniture saranno accertati utilizzando i metodi di misurazione (geometrici, a numero, a peso ecc.) previsti nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE TECNICA, qualora non già previsto nella singola voce di prezzo di Tariffa.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della D.L. e dall'Appaltatore.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la D.L. perché provveda a far rilevare le misure e i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste o inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a misura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantità eseguite.

Art. 38. PREZZI UNITARI DEI LAVORI

I prezzi unitari saranno dedotti dall'elaborato di progetto "Elenco Prezzi" e, dove mancanti, dalla Tariffa del Prezzario Regione Abruzzo in vigore.

Art. 39. TRASPARENZA PREZZI

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto,
- b) di non avere corrisposto, né di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili;
- c) che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi i principi e la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della citata normativa.

Nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 40. VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Il corrispettivo sarà valutato moltiplicando le quantità misurate per i prezzi unitari. All'importo lordo così ottenuto si dovrà detrarre il ribasso calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore, alla differenza tra l'importo lordo predetto e gli oneri della sicurezza relativi alle lavorazioni contabilizzate.

Art. 41. EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- b) per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

TITOLO F) - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 42. ANTICIPAZIONI SUL PREZZO DI CONTRATTO PAGAMENTI IN ACCONTO RITENUTE - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Anticipazioni sul prezzo di contratto

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, l'anticipazione viene calcolata sul valore del contratto di appalto ed è pari al 20 per cento dello stesso, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Pagamenti in acconto e ritenute

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del TITOLO E – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di seguito specificata, raggiungano, un importo non inferiore al 20% dell'importo netto contrattuale.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili redatti dal D.L. indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo sopra indicato.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.

b) il R.U.P. entro 15 (quindici) giorni emette, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del D.M. 49/2018, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente avere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

L'Ente committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente parte relativa agli oneri per la sicurezza.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà le certificazioni delle prove e analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, il Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del DURC in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'Appaltatore con l'elenco di tutti i subcontratti relativi al contratto.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal RUP.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione. Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli artt. 4 e 5 della Legge n.136/2010.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 42 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile al Committente, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M..

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il

Committente abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M.. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal D.M. richiamato ai precedenti commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora del Committente, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 43. CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al RUP. ai sensi dell'art. 12, lett. e), All. II.14 dlgs. 36/2023, il D.L. accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall'Appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Nulla ostando, la rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'art. 42 "Pagamenti in acconto e ritenute", è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 125, comma 7, dlgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del C.C..

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto all'art. 117 del Codice del nuovo codice appalti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

TITOLO G) - CONTROLLI

Art. 44. ACCETTAZIONE - QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI - PROVE E CONTROLLI

I materiali da impiegare per i lavori dovranno essere della migliore qualità e avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i LL.PP. (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L, ecc.) integrate dalle prescrizioni del presente contratto.

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.

I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore; in caso d'inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all'allontanamento in danno all'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Prove e controlli

L'Appaltatore è obbligato in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo.

La D.L. provvede - in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento - al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Appaltatore. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in opera, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L..

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.

TITOLO H) - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 45. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, sono devolute al Tribunale ordinario ed è esclusa la competenza arbitrale con Foro competente presso il Tribunale di L'Aquila.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto, composto di n° 45 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ENTE COMMITTENTE:

in rappresentanza del Gran Sasso Science Institute

.....

Per la STAZIONE APPALTANTE L'USRA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

.....

Per l'APPALTATORE

Il Legale rappresentante della Ditta

.....

Le Parti, così come costituite, dichiarano inoltre espressamente quanto segue:

ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile quale normativa inerente alla stipula di "scritture private della Pubblica Amministrazione" e in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per i contratti di servizi per opere pubbliche di conto dello Stato, di aver letto e di aver sopra confermato il presente contratto, del quale ribadiscono la piena ed incondizionata accettazione, nonché di approvarlo in ogni sua parte e pertanto dichiarano altresì di sottoscrivere, come sottoscrivono per ulteriore incondizionata accettazione.

Per l'ENTE COMMITTENTE:

in rappresentanza del Gran Sasso Science Institute

.....

Per la STAZIONE APPALTANTE L'USRA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

.....

Per l'APPALTATORE

Il Legale rappresentante della Ditta

.....